



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

VERBALE N. 27 DEL 19 GIUGNO 2015 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. 9904 del 19.06.2015

L'Organo di Revisione

Dott. Ugo Maria FANTINI

Rag. Angelo LINCI

Dott. Nazzareno TOSSICI

del Comune di CASTELFIDARDO

- Visto l'art. 239 del T.U.E.L.;
- Visto lo statuto del Comune;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;

PREMESSO

- che in data 17 giugno 2015, il Responsabile del Servizio Amministrativo e Contabile dell'Ente ha trasmesso al collegio dei revisori proposta di delibera avente per oggetto **"REGOLAMENTO DI CONTABILITA' MODIFICA ARTT. 21-97-98"**;
- che a motivo della modifica del regolamento di contabilità l'Ente assume l'intervenuta riforma contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 che ha comportato la modifica del TUEL n. 267/2000 oltre al non allineamento dell'attuale regolamento di contabilità con la nuova formulazione dell'art. 239 del TUEL con il quale vengono definite le nuove funzioni dell'Organo di Revisione;



- che nella proposta di delibera di cui sopra, si evidenzia << la necessità e l'opportunità di prevedere dei termini per il rilascio dei pareri da parte del Collegio dei revisori >>;

tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti:

OSSERVA

1. In ordine alla proposta di variazione dell'art. 21 (*Procedure per le variazioni al bilancio*) del regolamento il Collegio dei Revisori ritiene opportuno che il regolamento venga integrato prevedendo che i Responsabili di Settore forniscano note dettagliate (oltre che motivate), al Responsabile del Settore Finanziario non solo al fine delle successive valutazioni della Giunta Comunale, ma anche per consentire al Collegio dei Revisori dei Conti di esprimere il proprio parere in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 239 del TUEL di congruità, di coerenza e attendibilità, oltre che al Consiglio Comunale di avere piena cognizione della variazioni sottoposte al proprio esame.

Inoltre, il Collegio ritiene che sia indispensabile, per il pronunciamento del proprio parere in materia di variazioni, piuttosto che allegare solo ed esclusivamente tabelle riepilogative, schematiche, di difficile lettura ed interpretazione, che i Responsabili di Settore illustrino chiaramente le motivazioni alla base dell'incremento o decremento dello stanziamento in bilancio del capitolo di rispettiva competenza. In tale contesto anche la diminuzione dell'importo di un capitolo per finanziare un altro capitolo di bilancio, costituendo anch'essa variazione di bilancio, deve essere adeguatamente e dettagliatamente motivata dal Responsabile del Settore competente per il capitolo di bilancio in diminuzione.

2. In merito alla proposta di modifica di cui all'art. 97, ritiene questo Collegio di non poter condividere la proposta almeno per le seguenti ragioni.

L'art. 239 del TUEL effettivamente rimanda al regolamento di contabilità le << modalità >> attraverso le quali il parere deve essere reso con ciò dovendosi intendere (essenzialmente) lo strumento per mezzo del quale il Collegio trasmette il parere; sarebbe opportuno che nel regolamento venga stabilita la validità della trasmissione del parere mediante PEC, Fax ed ogni altro mezzo che ne possa attestare l'avvenuta ricezione da parte dell'Ente.

2.1. Quanto al termine di 8 giorni imposto dal regolamento per l'espressione dei pareri da parte dell'Organo di controllo, addirittura ridotti a 3 in casi di urgenza, si ritiene di dover



esprimere forti perplessità soprattutto perché l'Ente non ha differenziato la tipologia dei pareri, nonostante sia evidente la loro diversa complessità a seconda della materia nell'ambito della quale devono essere emessi.

Il principale riferimento (senza con ciò voler minimizzare la rilevanza degli altri pareri per cui è comunque necessario spesso un tempo maggiore di quello proposto) è senz'altro al termine di appena 8 giorni che nella proposta di modifica si ritiene sufficiente al Collegio per esprimere il proprio parere anche in materia di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio.

Basta ricordare la complessa e laboriosa attività che il Collegio è tenuto a svolgere proprio in materia di bilancio di previsione annuale e pluriennale per ritenere altamente improbabile che il Collegio possa esaurire con la diligenza richiesta dall'art. 240 del TUEL il delicato compito in appena 8 giorni!

Il Collegio ricorda, prima a se stesso, le numerose attività che è tenuto a svolgere per formulare il parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio:

VERIFICHE PRELIMINARI

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO

BILANCIO DI PREVISIONE

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi
2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale
3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge e spese con esse finanziate
4. Verifica dell'effettivo equilibrio di parte corrente
5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria
6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell'avanzo presunto

BILANCIO PLURIENNALE

7. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

8. Verifica della coerenza interna
9. Verifica della coerenza esterna

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO "N"



ENTRATE CORRENTI

SPESE CORRENTI

ORGANISMI PARTECIPATI

SPESE IN CONTO CAPITALE

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE "N1, N2, N3"

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

CONCLUSIONI

Senza considerare che il collegio è, inoltre, tenuto ad esaminare una notevole mole di documentazione a corredo della richiesta di parere (anche di alcune centinaia di pagine) che spesso necessita di richieste integrative e chiarimenti.

Occorre temperare le esigenze dell'Ente di ottenere pareri nel minor tempo possibile (così da assicurare un'efficace ed efficiente attività di gestione volta a garantire l'esercizio delle proprie funzioni) con l'esigenza del Collegio dei Revisori di poter esprimere i pareri, specie quando complessi e notoriamente laboriosi, come quelli relativi al bilancio e agli atti conseguenti e successivi, in un lasso di tempo ragionevole e tale da assicurare dignità alla funzione di rilevanza pubblicistica chiamato a svolgere.

Del resto comprimere in modo, francamente, irragionevole i termini per adempiere ad una così delicata funzione, non solo comprometterebbe gravemente quel principio di collaborazione con l'organo consiliare più volte enunciato nell'art. 239 del TUEL, ma finirebbe per pregiudicare inevitabilmente (tanto è evidente il pericolo che l'organo di controllo si possa trovare nell'impossibilità di potersi esprimere in un così breve lasso temporale) l'interesse dell'Ente che non può essere (certamente) quello di avere al proprio interno un organo di controllo depotenziato e in difficoltà, bensì un organo di controllo nelle condizioni di poter operare proficuamente.

D'altra parte, seppure l'art. 239 rimanda al regolamento di contabilità le determinazioni in ordine alle << modalità >> di redazione dei pareri senza stabilire un termine, a differenza della relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto e del bilancio consolidato dove invece il legislatore ha previsto il termine di 20 giorni, si ritiene che l'autonomia decisionale riservata in tale materia all'Ente non possa (e non deve) sfociare in una discrezionalità potenzialmente lesiva delle funzioni del Collegio, ma debba tendere, tenuto conto del parere del Collegio dei Revisori sul punto, a salvaguardare i principi di collaborazione sui quali si



fonda la norma più volte richiamata.

Sicché, non si vede per quale motivo in materia di proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, non si debba prevedere almeno lo stesso termine di 20 giorni che la norma assicura per la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto (adempimento, peraltro, meno gravoso) del bilancio consolidato e riservare un termine (ragionevole) di almeno 10 giorni per gli altri pareri.

2.2. Va poi evidenziato l'evidente contrasto, per mancanza di coordinamento, tra gli articoli in via di modifica e quelli del capo III dello stesso regolamento di contabilità che regola in materia di "Bilancio annuale di previsione", dove i termini concessi al Collegio dei Revisori sono, invece, ben più ampi, oltre alla presenza di ulteriori incongruenze rispetto al novellato art. 21 del regolamento in corso di modifica.

Nelle suesposte premesse e osservazioni è il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Castelfidardo, li 19 Giugno 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente (estensore), Dott. Ugo Maria Fantini

Revisore, Rag. Angelo Linci

Revisore, Dott. Nazzareno Tossici